

MAPPATURA DEI CONFLITTI D'INTERESSE NELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI D'INVESTIMENTO E ACCESSORI - CdA 19/12/2022

allegata alla "Politica di Gruppo per la gestione dei Conflitti d'Interesse e degli Incentivi"

Servizi in Conflitto	Descrizione Conflitti	Fattispecie Conflitto	Modalità Gestione Conflitti	Ind. Inefficacia Modalità Gestione	Descr. Ind. Inefficacia Misure Gestione	Disclosure	Testo riportato nell'Allegato all'Ordine	Testo riportato in calce all'Ordine
1. Esecuzione di ordini per conto dei clienti Consulenza in materia di investimenti (Collocamento PO e sottoscrizione Azioni Bcc)	Conflitto n° 1002 La prestazione del servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti espone la Banca a situazioni di conflitto di interesse ogniqualvolta lo strumento finanziario oggetto del servizio risulti di propria emissione. La prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti non genera di per sé conflitti di interesse, a meno che a tale attività non venga abbinata la prestazione di altri servizi di investimento e abbia ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione e/o emessi da società terze dalle quali la Banca abbia ricevuto direttamente o indirettamente incarico di collocamento / distribuzione.	A) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente; B) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo.	Al fine di mitigare i rischi di pregiudizio per gli interessi della clientela, connessi con la prestazione del servizio di consulenza avente ad oggetto strumenti finanziari per i quali la Banca presenta interessi confliggenti, la Banca nella prestazione di tale servizio di investimento adotta una serie di provvedimenti organizzativi ed operativi volti a: - rendere trasparente al cliente che le raccomandazioni fornite rientrano nell'ambito della prestazione di un servizio di investimento (consulenza); - garantire opportune cautele contrattuali, formalizzando un contratto scritto con il cliente e registrando documenti comprovanti le raccomandazioni fornite opportunamente sottoscritti; - ottenere tutte le informazioni necessarie per una corretta valutazione di adeguatezza delle raccomandazioni fornite alla clientela. Le misure necessarie ad assicurare che non venga privilegiato l'interesse della Banca nel compimento dell'operazione a discapito di quello del cliente sono le seguenti: - adozione della c.d. adeguatezza bloccante che impedisce agli operatori di eseguire un'operazione di esecuzione di ordini per conto dei clienti non adeguata che abbia ad oggetto uno strumento emesso dalla banca; - adeguamento delle procedure interne al fine di richiedere ai suddetti operatori un comportamento onesto, equo e professionale nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento.	B) Le soluzioni organizzative e/o amministrative adottate vengono giudicate sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi della clientela		NO		
2. Esecuzione di ordini per conto dei clienti Negoziazione per conto proprio (Negoziazioni PO da Paniere e acquisto Azioni Bcc)	Conflitto n° 1003 La prestazione dei servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti e di negoziazione per conto proprio espone la Banca a situazioni di conflitto di interesse ogniqualvolta lo strumento finanziario oggetto del servizio risulti di propria emissione.	B) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo.	Le misure necessarie ad assicurare che non venga privilegiato l'interesse della Banca nel compimento dell'operazione a discapito di quello del cliente sono le seguenti: - adozione della c.d. adeguatezza bloccante che impedisce agli operatori di eseguire un'operazione di esecuzione di ordini per conto dei clienti non adeguata che abbia ad oggetto uno strumento emesso dalla banca o - adeguamento delle procedure interne al fine di richiedere ai suddetti operatori un comportamento onesto, equo e professionale nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento.	B) Le soluzioni organizzative e/o amministrative adottate vengono giudicate sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi della clientela		NO		
3. Ricezione e trasmissione di ordini (Compravendita Obbligazioni Iccrea a mercato)	Conflitto n° 1004 La prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini espone la Banca a situazioni di conflitto di interesse ogniqualvolta: - lo strumento finanziario oggetto del servizio risulti di propria emissione o di emissione di una società appartenente al Gruppo Bancario Iccrea.	B) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo.	Per quanto concerne la lettera b) Le misure necessarie ad assicurare che non venga privilegiato l'interesse della Banca nel compimento dell'operazione a discapito di quello del cliente sono le seguenti: - adozione della c.d. adeguatezza bloccante che impedisce agli operatori di eseguire un'operazione di ricezione e trasmissione di ordini non adeguata che abbia ad oggetto uno strumento emesso dalla banca e/o di emissione di una società appartenente al Gruppo Bancario Iccrea; - adeguamento delle procedure interne al fine di richiedere ai suddetti operatori un comportamento onesto, equo e professionale nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento.	B) Le soluzioni organizzative e/o amministrative adottate vengono giudicate sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi della clientela		NO		
4. Ricezione e trasmissione di ordini (2 - Compravendita altre Obbligazioni e Azioni a mercato)	Conflitto n° 1005 La prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini espone la Banca a situazioni di conflitto di interesse ogniqualvolta: - il servizio venga prestato mediante contatto telefonico e/o allo sportello. In tali circostanze, infatti, si potrebbe verificare la possibilità che la Banca avvanti un cliente a discapito di un altro, non adempiendo all'obbligo di trasmettere tempestivamente gli ordini, nel rispetto della priorità di ricezione degli stessi.	C) esistenza di un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato.	Per quanto concerne la lett. c), le possibili misure necessarie ad assicurare il rispetto delle priorità di ricezione degli ordini sono le seguenti: - revisione delle istruzioni operative che disciplinano le regole di inserimento degli ordini stessi in procedura - adeguamento delle procedure interne, al fine di prevedere uno specifico divieto per gli operatori di front office di favorire alcuni clienti a scapito di altri nell'attività di trasmissione degli ordini ricevuti. Se la prestazione del servizio di investimento in oggetto avvenga mediante l'ausilio di Procedure informatiche di interconnessione, verificare che le stesse garantiscano il rispetto delle priorità di inserimento/ricezione degli ordini.			NO		
5. Negoziazione per conto proprio (Negoziazione Obbligazioni Iccrea - esclusa da ns operatività)	Conflitto n° 1006 La negoziazione per conto proprio di ordini su strumenti finanziari potrebbe dare origine a conflitti di interesse riconducibili alle seguenti fattispecie: - le modalità di determinazione del prezzo degli strumenti trattati potrebbe consentire alla Banca di ottenere un guadagno finanziario a scapito del cliente, ovvero favorire determinati clienti a discapito di altri; - la prestazione del servizio ha ad oggetto uno strumento finanziario emesso da una società appartenente al Gruppo Bancario Iccrea.	A) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente; B) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo.	Possibili misure di gestione: - adottare un processo di pricing oggettivo e strutturato da parte di una Funzione aziendale terza; - adottare una politica di determinazione dei prezzi trasparente e non soggetta ad asimmetrie informative, che potrebbero alterare il livello di consapevolezza degli investitori; - adozione della c.d. adeguatezza bloccante che impedisce agli operatori di eseguire un'operazione di negoziazione per conto proprio non adeguata che abbia ad oggetto uno strumento emesso da una società appartenente al Gruppo Bancario Iccrea.	B) Le soluzioni organizzative e/o amministrative adottate vengono giudicate sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi della clientela		NO		

MAPPATURA DEI CONFLITTI D'INTERESSE NELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI D'INVESTIMENTO E ACCESSORI - CdA 19/12/2022

allegata alla "Politica di Gruppo per la gestione dei Conflitti d'Interesse e degli Incentivi"

<p>6.Collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente Consulenza in materia di investimenti (Collocamento OICR, Polizze e prodotti IBIPs)</p>	<p>Conflitto n° 1009 Nell'ambito della prestazione del servizio di Collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente di strumenti finanziari nonché nella distribuzione di IBIPs, la Banca potrebbe presentare interessi in conflitto con la clientela in quanto: - gli strumenti finanziari in oggetto sono stati emessi da soggetti in rapporto di credito con la Banca. In tale circostanza, infatti, la Banca potrebbe ottenere il rimborso del finanziamento erogato mediante i proventi del collocamento; - trattasi di strumenti finanziari/IBIPs per i quali soggetti terzi (es. emittenti) pagano incentivi, sotto forma di denaro, beni o servizi, diversi dalle commissioni normalmente percepite per il servizio in oggetto; - trattasi di strumenti finanziari/IBIPs di un emittente con il quale si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari; - il distributore potrebbe essere contemporaneamente beneficiario o vincolatario delle prestazioni assicurative e distributore del relativo contratto. Con riferimento ai soggetti in rapporto di credito con la Banca, rilevano solamente quelli ai quali sia stato accordato un finanziamento "rilevante" ai sensi della disciplina di vigilanza prudenziale in tema di grandi esposizioni. La prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti non genera di per sé conflitti di interesse, a meno che a tale attività non venga abbinata la prestazione di altri servizi di investimento o abbia ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione e/o emessi da società terze dalle quali la Banca abbia ricevuto direttamente o indirettamente incarico di collocamento / distribuzione .</p>	<p>A) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente; B) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo. E) la Banca riceve o potrebbe ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio. F) Essere contemporaneamente beneficiario o vincolatario delle prestazioni assicurative e distributore del relativo contratto. (Art. 135-vicies quinquies, comma 3, Regolamento intermediari).</p>	<p>Al fine di mitigare i rischi di pregiudizio per gli interessi della clientela, connessi con la prestazione del servizio di consulenza avente ad oggetto strumenti finanziari/IBIPs per i quali la Banca presenta interessi confliggenti, la Banca nella prestazione del servizio adotta una serie di provvedimenti organizzativi ed operativi volti a: - rendere trasparente al cliente che le raccomandazioni fornite rientrano nell'ambito della prestazione di un servizio di investimento (consulenza); - garantire opportune cautele contrattuali, formalizzando un contratto scritto con il cliente e registrando documenti comprovanti le raccomandazioni fornite opportunamente sottoscritti; - ottenere tutte le informazioni necessarie per una corretta valutazione di adeguatezza delle raccomandazioni fornite alla clientela. Le misure necessarie ad assicurare che non venga privilegiato l'interesse della Banca nel compimento dell'operazione a discapito di quello del cliente sono le seguenti: - adozione della c.d. adeguatezza bloccante che impedisce agli operatori di eseguire un'operazione di collocamento/distribuzione non adeguata che abbia ad oggetto uno strumento finanziario/IBIPs emesso da una società appartenente al Gruppo Bancario Iccrea o da società terze dalle quali la Banca abbia ricevuto direttamente o indirettamente, incarico di collocamento/distribuzione; - adeguamento delle procedure interne al fine di richiedere ai suddetti operatori un comportamento onesto, equo e professionale nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento; - adozione di regole interne per evitare che l'operazione incida negativamente sull'interesse del cliente, valutando in particolare la contestualità dell'operazione contrattuale e la situazione finanziaria del cliente. A tal fine il tempo congruo tra la data di emissione della polizza e la richiesta di finanziamento è stato fissato in 3 mesi. Inoltre sono state fissate una Percentuale massima di penetrazione sul patrimonio (la percentuale di IBIPs a pegno non deve essere superiore al 50% del totale complessivo del patrimonio) ed è stato stabilito che il finanziamento richiesto non debba avere la finalità di investimento in altri strumenti/prodotti finanziari né in altri prodotti IBIP.</p>	<p>B) Le soluzioni organizzative e/o amministrative adottate vengono giudicate sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi della clientela</p>		<p>NO</p>		
<p>7.Gestione individuale di portafogli</p>	<p>I conflitti di interesse insiti nella prestazione del servizio di gestione individuale portafogli di investimento della clientela, derivano dalla possibilità per l'unità organizzativa incaricata di trattare strumenti finanziari emessi dalla Banca stessa, ovvero emessi da società con le quali si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari o da società finanziate in misura rilevante. Tali conflitti di interesse si manifestano, inoltre, in presenza di incentivi diversi dalle commissioni normalmente fatturate per il servizio in oggetto, pagati da soggetti diversi dal cliente (es. emittenti di strumenti finanziari, società di gestione di OICR, negozianti terzi, etc.).</p>	<p>B) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo; C) la Banca ha un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato; E) la Banca riceve o potrebbe ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.</p>	<p>L'adozione di misure organizzative ed operative volte alla gestione dei conflitti di interesse, insiti nella prestazione del servizio di gestione di portafogli di investimento, sembra non essere sufficiente a mitigare il rischio di ledere gli interessi della clientela. Pertanto, dovrà essere data adeguata disclosure ai clienti circa l'esistenza di tali situazioni di conflitto prima di procedere con la prestazione del servizio di investimento.</p>	<p>Non è stato possibile individuare idonee misure organizzative</p>	<p>Non si evidenziano misure di gestione che potrebbero consentire di ridurre il rischio derivante dal conflitto</p>	<p>SI</p>	<p>L'operazione richiesta dal cliente configura un conflitto di interessi con la Banca in quanto può derivare dalla possibilità per l'unità organizzativa incaricata di trattare strumenti finanziari emessi dalla Banca stessa, ovvero emessi da società con le quali si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari o da società finanziate in misura rilevante. Tali conflitti di interesse si manifestano, inoltre, in presenza di incentivi diversi dalle commissioni normalmente fatturate per il servizio in oggetto, pagati da soggetti diversi dal cliente (es. emittenti di strumenti finanziari, società di gestione di OICR, negozianti terzi, etc.). Le modalità di gestione associate non consentono di ridurre il rischio derivante dal conflitto.</p>	